



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Anna Baldi
Dott.ssa Clara Barinetti
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Grazia Illipronti
Dott.ssa Federica Minaudo
Dott.ssa Federica Prometti

Circolare n. 51 del 20/12/2024

Comunicazione R.E.N.T.Ri.

Il 15 giugno 2023 è entrato in vigore il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (R.E.N.T.Ri.), gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare sostituendo il Sistri (sistema di controllo e della tracciabilità dei rifiuti) abrogato nel 2019.

Il nuovo registro nasce con l'obiettivo di garantire una tracciabilità trasparente, riducendo i costi operativi per le imprese e semplificando gli obblighi di compilazione dei formulari di identificazione e dei registri di carico e scarico dei rifiuti.

Il R.E.N.T.Ri integra la disciplina già preesistente in materia di tracciabilità dei rifiuti di cui articoli 189, 190, 193 del D. Lgs. 152 del 2006.

Ambito soggettivo

I soggetti obbligati all'iscrizione al registro, secondo l'art.12, comma 1 del D.M. 4 aprile 2023 n. 59, sono:

- gli enti e le imprese che effettuano il **trattamento dei rifiuti**;
- i **produttori di rifiuti pericolosi**;
- gli enti e le imprese che **raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale** o che **operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi**;
- i **Consorzi** istituiti per il **recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti**;
- i soggetti di cui all'art. 189, comma 3 D. Lgs 152 del 2006, **con riferimento ai rifiuti non pericolosi**:
 - o chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
 - o i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti;
- gli istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti;
- le imprese e gli enti **produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi** di cui all'art 184, comma 3, lettere c), d) e g) ovvero rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, artigianali e commerciali **se diversi da quelli urbani nonché**, i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Sono esonerati da tale obbligo:

- gli **imprenditori agricoli** di cui all'articolo 2135 del Codice civile con un **volume di affari annuo non superiore a euro ottomila o che non producono rifiuti pericolosi**;
- **per i soli rifiuti non pericolosi**, le imprese che non hanno più di dieci dipendenti;
- le imprese che raccolgono e trasportano i **propri rifiuti non pericolosi**, di cui all'articolo 212, comma 8 del D. Lgs 152 del 2006 (Categoria 2Bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali):
 - **produttori iniziali di rifiuti non pericolosi** che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti;
 - **produttori iniziali di rifiuti pericolosi** che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.

Sono quindi soggetti all'obbligo i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti oltre le suddette soglie. Questa categoria comprende, ad esempio, aziende edili o concessionari auto che gestiscono i rifiuti prodotti direttamente dalla propria attività in misura eccedente i predetti limiti.

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di pericolo riportate nell'allegato I della parte IV del D.lgs. 152/2006 e più precisamente elencati e segnalati con un asterisco nell'Allegato D del medesimo Decreto e di cui si allega il rispettivo elenco.

Un caso particolare riguarda le attività di stoccaggio D15 o R13. Lo stoccaggio di rifiuti con questi codici è considerato un'attività di trattamento autorizzata, e chiunque svolga tali operazioni è tenuto all'iscrizione al R.E.N.T.Ri indipendentemente dalla propria iscrizione nella Categoria 2-bis.

È possibile, inoltre, aderire al registro anche su base volontaria.

Termini

L'iscrizione al R.E.N.T.Ri deve essere effettuata:

- **dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025** per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'art.18 (associazioni e delegati);
- **dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025** per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
- **dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026** per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1 D.M n. 59 del 4 aprile 2023.

Riepilogando:

Periodo	Soggetti coinvolti
Dal 15 dicembre 2024 entro i 60 giorni successivi	• Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 50 dipendenti • Enti/imprese produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali con più di 50 dipendenti • Tutti gli altri soggetti diversi dai produttori: impianti di trattamento rifiuti, trasportatori, commercianti/intermediari, consorzi • soggetti di cui all'art 18: associazioni e delegati
Dal 15 giugno 2025 entro i 60 giorni successivi	• Enti/imprese produttori di rifiuti pericolosi con dipendenti fra 10 e 50 • Enti/Imprese produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali con dipendenti fra 10 e 50
Dal 15 dicembre 2025 entro i 60 giorni successivi	• Produttori di rifiuti pericolosi non indicati nei punti precedenti

Modalità

I produttori iniziali di rifiuti possono adempiere all'iscrizione al R.E.N.T.Ri, anche con riferimento alle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, delegando, al momento dell'iscrizione, le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp) del D. lgs. 152 del 2006.

È possibile effettuare la registrazione attraverso il portale ministeriale accessibile tramite il sito www.rentri.gov.it al quale è possibile accedervi mediante SPID per persona fisica o persona giuridica, CNS, CIE, da parte di uno o più utenti che rappresentano l'operatore (ovvero l'Ente, l'impresa o altro

soggetto tenuto all'iscrizione al R.E.N.T.Ri.) al quale seguirà la fase di creazione e configurazione del profilo dell'operatore e la richiesta di inserimento delle autorizzazioni.

Fino all'entrata a regime del nuovo sistema, **per le categorie non nominate**, la tracciabilità dei rifiuti continua ad essere assicurata dalla vigente normativa contenuta negli art. 190 e 193 del D.Lgs.n.152/06 e ai collegati decreti ministeriali riportanti i modelli di registro di carico e scarico (D.M. 148/98) e di formulario di trasporto (D.M. 145/98) ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 comma 2.

Struttura del R.E.N.T.Ri.

Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è articolato in:

- sezione Anagrafica: contenente i dati dei soggetti iscritti e le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti;
- sezione Tracciabilità: contenente dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 annotati nei registri e nei formulari.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha inoltre fissato, a partire dallo scorso 4 novembre 2024, l'avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, scaricabile dal sito www.rentri.gov.it, da vidimare presso le Camere di Commercio (CCIAA), come previsto dall'art. 4 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2023 n.59. I nuovi modelli potranno essere vidimati, ma potranno essere utilizzati solo a partire dal **13 febbraio 2025**.

Gli **operatori non obbligati** all'iscrizione dovranno utilizzare questi **nuovi modelli** in formato **cartaceo**, disponibili per la stampa sul sito ufficiale del R.E.N.T.Ri. I fogli da vidimare, in formato A4, devono essere accompagnati da un frontespizio precompilato tramite il servizio offerto dal registro.

Gli **operatori tenuti all'iscrizione** al R.E.N.T.Ri. entro il 13 febbraio 2025, come impianti di trattamento, trasportatori, intermediari di rifiuti e produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, **dovranno adottare immediatamente la modalità digitale per la tenuta del registro**.

Si rammenta che **dal 13 febbraio 2025** non sarà più possibile utilizzare i modelli di cui al Decreto Ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, anche se già vidimati.

Indipendentemente dall'obbligo di iscrizione al R.E.N.T.Ri., come da Decreto Direttoriale n.97 del 21 settembre 2023, sono state stabilite le date per l'**obbligo della tenuta del Registro di carico e scarico** (13 febbraio 2025 o dalla data di iscrizione al R.E.N.T.Ri. in base alla categoria di appartenenza) e per l'**emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale** (13 febbraio 2026).

Obblighi a carico dei soggetti

L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un **diritto di segreteria** pari a **€10,00** al momento dell'iscrizione e in caso di variazioni future più un **contributo annuale** al

fine di assicurare l'integrale copertura dei costi del sistema il cui importo varia in base alla tipologia di impresa e al numero di dipendenti.

Nel dettaglio:

- le imprese o gli enti che trattano o trasportano rifiuti, gli intermediari, i Consorzi con più di **50 dipendenti** che producono rifiuti dovranno pagare l'importo di iscrizione pari a **€ 100,00**. Per gli anni successivi l'importo scende a **€ 60,00**.
- le **imprese più piccole** e gli altri produttori di rifiuti pagheranno un importo variabile **da € 15,00 a € 50,00** per il primo anno, e da **€ 10,00 a € 30,00** dal secondo anno d'iscrizione.

Di seguito, una tabella che riassume i costi legati al contributo annuale e al diritto di segreteria per ciascuna categoria di utente:

CATEGORIA UTENTE	Contributo annuale (anno 1)	Contributo annuale (anni successivi)
Diritti di segreteria	10,00 EUR	10,00 EUR in caso di variazioni
Imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, Consorzi, Imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti	100,00 EUR	60,00 EUR
Imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50	50,00 EUR	30,00 EUR
Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi	15,00 EUR	10,00 EUR

Il pagamento per il primo anno viene effettuato al momento dell'iscrizione, mentre per gli anni successivi deve essere versato entro il 30 aprile.

Il contributo annuale e il diritto di segreteria devono essere versati mediante l'utilizzo della piattaforma PagoPA.

Sanzioni

La **mancata o tardiva iscrizione a R.E.N.T.Ri.** comporta una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 500 e € 2.000 per i rifiuti non pericolosi e da € 1.000 a € 3.000 per i rifiuti pericolosi (art. 258 c.10 D. Lgs. 152 del 2006). Se la registrazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza prestabilita si applica la sanzione ridotta a un terzo. Si applicano le medesime sanzioni per la mancata o tardiva trasmissione dei dati richiesti ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

In caso di omissione o incompleta compilazione del **registro di carico e scarico** è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:

- da € 2.000 a € 10.000 per i rifiuti non pericolosi;

- da €10.000 a € 30.000 per i rifiuti pericolosi;
- da €1.040 a € 6.200 per rifiuti non pericolosi, per le imprese con meno di 15 dipendenti;
- da €2.070 a € 12.400 per i rifiuti pericolosi, per le imprese con meno di 15 dipendenti.

Nei casi più gravi può essere prevista una sanzione accessoria facoltativa di sospensione da 1 mese a 1 anno alla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

In merito al trasporto di rifiuti senza **formulario** o senza i documenti previsti, o con l'inserimento di dati non corretti o parziali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che varia tra €1.600 e €10.000. Nel caso di rifiuti pericolosi è prevista la reclusione fino a 2 anni come da art. 483 del Codice penale.

Di seguito una tabella riassuntiva delle sanzioni in caso di violazioni previste dal sistema R.E.N.T.Ri.:

Tipologia	Rifiuti non pericolosi	Rifiuti pericolosi
Mancata o tardiva iscrizione al R.E.N.T.Ri.	da 500 a 2.000 EUR	da 1.000 a 3.000 EUR
Mancata o errata trasmissione dei dati richiesti, rilevanti ai fini della tracciabilità	da 500 a 2.000 EUR	da 1.000 a 3.000 EUR
Mancata o incompleta tenuta del Registro C/S	Da 2.000 a 10.000 EUR (sanzione accessoria sospensione dalla carica per le violazioni più gravi) Per le imprese con <15 dipendenti, da 1.040 EUR a 6.200 EUR.	Da 10.000 a 30.000 EUR (sanzione accessoria sospensione dalla carica per le violazioni più gravi) Per le imprese con <15 dipendenti, da 2.070 EUR a 12.400 EUR
Mancata o irregolare tenuta del FIR	da 1.600 a 10.000 EUR	da 1.600 a 10.000 EUR e reclusione fino a 2 anni

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati